



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

ENRICO FORNELLO
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIANA BRUNO
CONSULENTE DEL LAVORO

SARA ROLANDO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ELENA FURFARO
DOTTORE COMMERCIALISTA

VALENTINA VERDEROSA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

UFFICIO LEGALE INTERNO

FEDERICA CAPRA
AVVOCATO

BRUNA TURBIGLIO
AVVOCATO

Torino, li 28 luglio 2020

Comunicazione n. 17/2020

Oggetto: licenziamenti e proroghe tempi determinati.

Gentili Clienti,

L'emergenza del Covid-19 ha determinato per alcune aziende una difficoltà di gestione delle risorse economiche a causa dell'interruzione del ciclo economico che ha colpito maggiormente alcuni settori. Per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, il Governo, con il decreto Rilancio, all'art. 46 ha esteso il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino alla data del 17 agosto p.v ed al momento il Governo non ha predisposto un'ulteriore proroga, seppure sia attesa a giorni. Pertanto, sperando di fare cosa gradita, nel caso in cui abbiate questa esigenza vi invitiamo a contattare il nostro studio **entro e non oltre la data del 3 agosto 2020** in modo da poter predisporre la relativa documentazione e gestire nel miglior modo possibile ogni casistica, anche in considerazione del periodo di chiusura osservato dallo studio (dal 10 al 31 agosto compresi).

Si comunica inoltre che, l'art. 93 comma 1 bis della legge di conversione del decreto Rilancio istituisce una proroga automatica per i **contratti a tempo determinato** pari al periodo non lavorato per sospensione o riduzione dell'orario dovuto all'emergenza epidemiologica Covid-19. E' un effetto che si verifica in automatico, senza spazio per una diversa volontà sia del datore di lavoro, sia del lavoratore. In particolare riguarda:

- l'apprendistato di primo livello finalizzato al raggiungimento del diploma e della qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca;
- contratto a tempo determinato (compresi stagionali e somministrati).

In questo caso un esempio può essere di aiuto: se un lavoratore a tempo determinato è stato messo in cassa integrazione per un mese, la scadenza del suo contratto è **prorogata per un periodo di uguale durata**.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Buon Lavoro.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO